

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE FINANZE E CREDITO
SERVIZIO 01/F - RAPPORTI FINANZIARI STATO-REGIONE

Prot. n°11970

Palermo, li 08/08/2011

All' On.le Presidente della
Regione Siciliana
Ufficio di Gabinetto.
Palazzo d'Orleans
Piazza Indipendenza n. 21 -
90129 Palermo

All'Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione
Via Caltanissetta, 2/e
90141 Palermo

e, p.c. All' Assessore Regionale delle autonomie
locali e della funzione pubblica
Via Regione Siciliana n.2226
90135 Palermo

Alla Ragioneria generale della
Regione siciliana
Dipartimento Bilancio e Tesoro
Sede

OGGETTO: Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42.”

Decreto legislativo “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42”.

Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n.172 del 26 luglio 2011 è stato pubblicato il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42.”

Com'è noto, il provvedimento in questione è volto a dare attuazione all'articolo 2, comma 1, lett.h della legge n.42/2009 il cui obiettivo è armonizzare i bilanci degli enti territoriali per renderli maggiormente confrontabili sulla base dei principi e criteri direttivi in esso contenuti, al fine di disporre di dati di bilancio omogenei per il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, si ritiene utile richiamare l'attenzione, in particolare, sull'articolo 37 che dispone il rinvio della decorrenza e delle modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto

legislativo in parola nei confronti delle Autonomie speciali, nonché degli enti locali ubicati nel loro territorio, alle procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.42 e successive modificazioni e, al contempo, prevede, contrariamente al principio generale che le disposizioni contenute nella legge delega devono essere attuate nelle regioni a Statuto speciale attraverso le procedure previste dai rispettivi Statuti, la diretta ed immediata applicazione delle norme recate dal provvedimento di che trattasi, qualora le suddette procedure non dovessero concludersi entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art.2, comma 7, della legge 42/09.

Quest'ultima disposizione non trova alcun fondamento nei principi enunciati dalle norme recate dalla legge delega che ne impongono l'applicazione alle Regioni a Statuto speciale esclusivamente attraverso l'emanazione delle norme di attuazione previste dai rispettivi Statuti. In particolare, per la Regione siciliana, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 201 del 7-10 giugno 2010, ha espressamente affermato che la Commissione paritetica, prevista dall'art. 43 dello Statuto, *“è titolare di una speciale funzione di partecipazione al procedimento legislativo, in quanto, secondo la formulazione del citato art. 43, esso determinerà le norme relative sia al passaggio alla Regione degli uffici e del personale dello Stato sia all'attuazione dello statuto stesso.*

Detta Commissione rappresenta, dunque, un essenziale raccordo tra la Regione e il legislatore statale, funzionale al raggiungimento di tali specifici obiettivi.”

Pertanto, la formulazione dell'ultimo periodo dell'art.37 si pone siccome lesiva delle attribuzioni statutarie della Regione siciliana perché provoca un vulnus del principio pattizio tra lo Stato e la Regione siciliana facendo venire meno la partecipazione di quest'ultima al procedimento legislativo, mentre non può trascurarsi che la stessa disposizione si configura come un eccesso di delega, atteso che, come sopra evidenziato, eccede gli ambiti della legge delega.

La medesima formulazione è data rinvenire all' art. 13 dello schema di decreto legislativo in materia di “meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28 luglio u.s.

Com'è noto, il provvedimento in questione è volto al raggiungimento di una maggiore responsabilizzazione e trasparenza del governo delle autonomie territoriali e introduce, fra l'altro, l'obbligo per tutte le Regioni a redigere una relazione di fine legislatura, come strumento pubblico di controllo democratico nei confronti degli amministratori regionali e locali in vista delle successive elezioni.

Al riguardo, giova preliminarmente precisare che i contenuti delle disposizioni recate dal suddetto provvedimento non involgono le competenze ascritte a questa regionale Amministrazione finanziaria, pur tuttavia si ritiene utile richiamare l'attenzione sulle citate disposizioni recate dall'art.13, che dispongono il rinvio della decorrenza e delle modalità di applicazione del decreto nei confronti delle Autonomie speciali, nonché degli enti locali ubicati nel loro territorio, alle procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.42 e successive modificazioni e, al contempo, prevedono, contrariamente al principio generale secondo il quale le disposizioni contenute nella legge delega devono essere attuate nelle regioni a Statuto speciale attraverso le procedure previste dai

rispettivi Statuti, la diretta ed immediata applicazione delle norme recate dal provvedimento di che trattasi, qualora le suddette procedure non dovessero concludersi entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

Riguardo alla suddetta disposizione si fa rinvio alle osservazioni e considerazioni effettuate in ordine al citato art. 37 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.

Posto quanto sopra, si rimette alle valutazioni di codesto competente Ufficio legislativo e legale l'opportunità di un eventuale esperimento dei previsti rimedi giurisdizionali, volti a tutelare nelle competenti sedi le prerogative della Regione siciliana derivanti dal suo Statuto di autonomia limitatamente alle norme segnalate da questo Ufficio per i profili di propria competenza, anche al fine di scongiurare la reiterazione, da parte del legislatore statale, della apposizione di siffatta formula in successive norme delegate.

Al contempo, si ritiene utile sottoporre all'attenzione delle Amministrazioni che leggono per conoscenza i provvedimenti in oggetto indicati, al fine di approfondire, per i profili di propria competenza, i contenuti e il merito delle disposizioni in esso previste, per la conseguente segnalazione all'Ufficio legislativo e legale di eventuali effetti lesivi delle attribuzioni statutarie della Regione Siciliana.

Il Dirigente della U.O.B. 1.1
Dott.ssa Eliana Roccella

Il Dirigente della U.O.B. 1.2
Dott. Cono Carlo Spurio

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Benedetta Grazia Cannata

Il Dirigente Generale
Dott. Salvatore Taormina

L'Assessore
Prof. Avv. Gaetano Armaco